



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Misure urgenti in materia di reclutamento".

Relazione

La Corte Costituzionale (sentenza n. 40 del 2018) ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 6, comma 8, della L.R. n. 2/2007, come modificato dall'art. 3, comma 22 della L.R. n. 3/2008 e dall'art. 3 della L.R. n. 16/2011, rendendo nulli di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 8, del D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011, i provvedimenti adottati per l'inquadramento, nell'Amministrazione regionale, del personale delle società Hydrocontrol - attualmente in liquidazione, e Sigma Invest - fusa nella società IGEA, e ripristinando la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della sentenza.

In attuazione delle predette norme regionali, per lo svolgimento delle funzioni poste in capo alla direzione generale dell'Agenzia del distretto idrografico, il suddetto personale ha prestato attività lavorativa per quasi 10 anni in Regione. Allo scopo di garantire lo svolgimento dei servizi essenziali ed inderogabili collegati alle funzioni connesse al rischio idrogeologico, anche mediante l'impiego di quelle professionalità e competenze maturate dal personale in questione, la norma proposta sopperisce alla carenza della necessaria procedura concorsuale, nel reclutamento di detto personale, neanche avvenuta con modalità attenuate come indicato dalla Corte Costituzionale.

La procedura concorsuale individuata dalla norma proposta richiama la modalità prevista nell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e consiste in una "procedura concorsuale riservata".